



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/21/CR07/C10

**PARERE DA RAPPRESENTARE ALLA COMMISSIONE XIII (AGRICOLTURA)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
SULL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, RECANTE NORME PER  
LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL  
PRELIEVO VENATORIO”**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime sostanziale condivisione sulla proposta di legge, tuttavia, per alcuni degli articoli non si è riscontrato un parere unanime, come di seguito evidenziato unitamente al dettaglio delle proposte di emendamento e delle richieste formulate.

Per quanto non espressamente richiamato la proposta è da ritenersi pienamente condivisa.

**Posizioni unanime Regioni/Province Autonome sui seguenti articoli:**

**Comma aggiuntivo**

**1.2**

All'articolo 1, dopo il comma 1, INSERIRE il seguente comma: “2. *All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «4. La fauna selvatica oggetto di tutela in base alla presente legge è libera in natura e non oggetto di obbligo di custodia dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, non avendone questi la materiale disponibilità. Ad essa, conseguentemente, non si applica l'art. 2052 del Codice civile e in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica oggetto di tutela, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, lo Stato che ne ha la proprietà e le amministrazioni che hanno la gestione della fauna selvatica omeoterma possono essere chiamate a risponderne esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile. Laddove le stesse amministrazioni abbiano adottato gli atti e i provvedimenti gestionali previsti dalla legge, per i danni cagionati da fauna selvatica tutelata dalla presente legge, diversi da quelli alle produzioni agricole, si presume il caso fortuito».*”

**Motivazione**

La proposta mira a mitigare la responsabilità della pubblica amministrazione rispetto alle conseguenze di un recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, a partire dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 7969/2020 in poi (cfr. Cass. n. 12113 del 2020; Cass. n. 13848 del 2020; Cass. n. 16414 del 2021 e Cass. n. 22271 del 2021 e Cass, sez. III, 19332 del 07/07/2023), ribaltando il consolidato orientamento ultraventennale precedente, in ordine alla responsabilità per danni da fauna selvatica, con

particolare riguardo agli incidenti stradali, ma non solo, ha di fatto paragonato la fauna selvatica omeoterma ad un qualsiasi animale domestico di proprietà privata e sotto l'effettiva custodia del proprietario, applicando alle Regioni la responsabilità oggettiva prevista ai sensi dell'art. 2052 del codice civile, con ciò rendendo quasi impossibile ogni difesa in giudizio, salva la difficilissima prova del caso fortuito.

Tale orientamento, ha infatti creato una "fictio iuris" di matrice giurisprudenziale e in aperto contrasto con la realtà fattuale per cui le Regioni, pur avendo la "gestione amministrativa" dalla fauna selvatica oggetto di tutela della Legge n. 157/1992, in concreto non ne hanno la materiale custodia, né tantomeno la detenzione di fatto, facendo lievitare a dismisura i costi a carico delle amministrazioni per il risarcimento di danni in concreto non prevenibili, né controllabili, e i connessi oneri assicurativi.

## **Articolo aggiuntivo**

### **1bis**

Dopo l'articolo 1, INSERIRE il seguente articolo:

*“Articolo 1-bis (Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)*

*4-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis. Limitatamente alle specie di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle specie avicole per le quali è consentito l'uso di gabbie o chiusini, gli interventi di controllo possono essere effettuati in deroga ai commi precedenti e in assenza di abilitazione all'esercizio venatorio, anche dalle società di pest control, dai dipendenti dei consorzi di bonifica limitatamente alle aree ricadenti nell'ente consortile, nonché dagli agricoltori sui terreni di cui siano proprietari o conduttori, mediante l'utilizzo di gabbie e chiusini ed eventuale successiva soppressione anche con l'ausilio di armi ad aria compressa o di CO2”.*

## **Motivazioni**

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023, all'art. 1, comma 447, ha recentemente modificato l'art. 19 della Legge n. 157/1992 inerente al “Controllo della fauna selvatica”.

Tale norma andrebbe necessariamente rimodulata relativamente al controllo della specie “nutria”, soprattutto in relazione alle connesse esigenze di sicurezza idraulica e incolumità delle persone, posto che questa specie è esclusa dal novero della “fauna selvatica” ma è tenuta all'applicazione dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 per effetto della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, a suo tempo, ha modificato l'articolo 2, comma 2, della Legge n. 157/1992 prevedendo che «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015 la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19».

Ebbene, con l'intervenuta modifica dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, le nuove disposizioni portano ad escludere dal novero degli operatori abilitati le società di pest control e i dipendenti dei consorzi di bonifica, oltre agli agricoltori, i quali anche in assenza di abilitazione all'esercizio venatorio, sino a quando non è intervenuta la suddetta novella legislativa avevano potuto operare attraverso l'utilizzo di gabbie e chiusini e la successiva soppressione con armi ad aria compressa o uso di CO2 e proprio tali operatori costituivano fino a poco più di un anno fa la maggioranza di coloro i quali attuano i Piani di Controllo delle nutrie a garanzia della tenuta degli argini fluviali e dei canali danneggiati da tale specie che ha abitudini fossorie. Inoltre, poiché il numero dei cacciatori abilitati al controllo è relativamente esiguo in rapporto alla necessità di esecuzione di piani di controllo, le medesime considerazioni possono essere fatte valere per quanto attiene al contrasto ai Piccioni e ad altre specie avicole dannose per le quali è previsto l'uso delle gabbie e successiva soppressione senza l'uso delle armi. La situazione inoltre risolve l'attuale paradosso per cui gli agricoltori obbligati all'uso di un certo numero di gabbie per ettaro in applicazione di norme europee e a garanzia di interventi agroambientali finanziati dai P.S.R., sono attualmente costretti a rivolgersi ai cacciatori iscritti agli A.T.C. anche per tali interventi di carattere minimale che fino a tempi recenti avevano potuto attuare in completa autonomia, con la conseguenza che la nuova norma in assenza dell'emendamento proposto, ha in concreto ridotto l'efficacia delle attività di controllo faunistico, anziché aumentarla, andando in contrasto con quella che doveva essere l'originaria finalità dell'intervento di modifica dell'art. 19 in questione.

## **Articolo 2**

### **Proposta sostitutiva**

#### **2.1**

Al comma 1, capoverso «Art. 9.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ELIMINARE le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- b) dopo il comma 1, INSERIRE il seguente: «1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

### **Motivazioni**

Il disegno di legge in parola, oltre che intervenire nel merito di diverse disposizioni gestionali dell'attività venatoria, riformula l'articolo 9 della legge nazionale sulla caccia 157/1992, che ad oggi riguarda solo le funzioni amministrative delle regioni, ridefinendone il contenuto con riferimento alle funzioni legislative non solo delle regioni ma anche delle province autonome, ponendosi così in contrasto con l'articolo 1 della stessa legge, che già riguarda le competenze legislative dello Stato e delle regioni.

La legge 157 del 1992 ha infatti nell'impianto istituzionale originario il riferimento all'ordinamento costituzionale nel quale la materia "caccia" era inserita nell'elenco delle materie di legislazione concorrente regionale (art. 117 Cost del 1947), ed esclusiva negli statuti delle autonomie speciali.

Nella necessità, quindi, di preservare le competenze provinciali primarie assicurate dallo Statuto di Autonomia, si chiede di inserire nel parere della Commissione il testo emendativo sotto riportato, che riprende il termine "competenze esclusive" per coerenza con la terminologia dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992.

### **Articolo 3**

Le Regioni e Province Autonome evidenziano la necessità di un approfondimento in quanto introduce delle complessità nelle attività di pianificazione dell'attività venatoria.

### **Articolo 6**

Le Regioni e Province Autonome - con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera b) – evidenziano la necessità di un approfondimento in quanto non è chiaro di quanto possono essere posticipati i termini (andrebbe fatta una previsione di legge).

### **Proposta ablativa**

#### **6.1, lettera c)**

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 deve essere ELIMINATA.

### **Motivazioni**

La proposta non è condivisibile in quanto le due giornate di silenzio venatorio garantiscono un giusto equilibrio nel territorio tra praticanti l'attività venatoria ed il resto dei portatori di interesse.

### **Articolo 7**

#### **Proposta ablativa**

#### **7.1**

Il comma 1 dell'articolo 7 deve essere ELIMINATO.

### **Motivazione**

La proposta non è condivisibile in quanto l'attuale formulazione risulta maggiormente deterrente nei confronti di comportamenti illeciti.

### **Articolo 8**

#### **Proposta ablativa**

#### **8.1, lettera a)**

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 deve essere ELIMINATO.

### **Motivazione**

La proposta non è condivisibile in quanto è doveroso prevedere una sanzione per coloro i quali esercitano la caccia in un periodo di divieto generale.

### **Proposta ablativa**

#### **8.1, lettera b)**

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 deve essere ELIMINATO.

### **Motivazione**

La proposta non è condivisibile in quanto l'attuale formulazione risulta maggiormente deterrente nei confronti di comportamenti illeciti.

### **Articoli per i quali NON si è registrata unanimità fra le Regioni/Province Autonome:**

#### **Articolo 1**

La proposta è condivisa dalla maggioranza delle regioni in quanto colmerebbe un vuoto normativo relativo alle specie cosiddette di "fauna omeoterma a fenotipo ancestrale" ma, se è possibile concordare sul principio per quanto riguarda le specie mutate e quelle di origine domestica (ad esempio bovini inselvatichiti), risulta del tutto negativo deregolamentare la fauna selvatica (propriamente detta) allevata o detenuta.

#### **Articolo 4**

Le Regioni e Province Autonome NON hanno un parere unanime sull'articolo 4.

L'attività venatoria ha una importantissima funzione gestionale specialmente nelle aree non vocate.

L'utilizzo di strumenti termici, già previsto nei Piani di controllo della fauna selvatica, introdotto anche per la caccia di selezione di cui all'articolo 4 è visto con favore dalla maggioranza delle Regioni e Province autonome con esclusione della Regione Puglia.

Roma, 8 febbraio 2024